

STATUTO

***Approvato in Montecatini Terme
22 marzo 1998***

***Modificato a Fiuggi
26 aprile 2002***

***Modificato a Pistoia
16 aprile 2009***

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che *"...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a' di' 14 agosto"* (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che ha dato un forte impulso alle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio, impulso ad essere "Promotrici e fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

PREMESSA

ARTICOLO 1

1. L'Associazione denominata
= *CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA*, fondata a Pistoia nel 1899 nei giorni 24-25 settembre, è costituita da:

a) tutte le Misericordie alla stessa già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero Associazioni non riconosciute;

b) la Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.

2. Possono entrare a far parte della Confederazione, previa accoglimento della domanda di ammissione:

a) le Misericordie di nuova costituzione a condizione che:

- adottino lo statuto tipo elaborato dalla Confederazione
- presentino la nomina del correttore da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio
- si ispirino ai principi della dottrina cristiana e di moralità ed etica del volontariato.

b) gli Enti senza fine di lucro che svolgano attività caritativa assistenziale e/o di soccorso purché abbiano ispirazione cristiana e tra le finalità statutarie l'adempimento di una o più opere di misericordia.

3. Le ammissioni sono deliberate dal competente organo previo esame della relazione con la quale i delegati della Confederazione - nominati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di affiliazione - riferiscono in ordine alla conformità dei comportamenti dell'Associando con le norme statutarie e regolamentari della Confederazione stessa; in ogni caso il competente organo della Confederazione si determina sulla richiesta di affiliazione non prima di sei e non oltre otto mesi dal ricevimento della domanda

4. La Confederazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei

ARTICOLO 1

Titolo articolo

1. L'Associazione denominata
= *CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA*, fondata a Pistoia nel 1899 nei giorni 24-25 settembre, è costituita da:

a) tutte le Misericordie alla stessa già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero Associazioni non riconosciute

b) le federazioni e/o associazioni di secondo livello costituite all'interno di una regione purché rappresentino almeno dieci associazioni

c) la Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.

2. Possono entrare a far parte della Confederazione, previa accoglimento della domanda di ammissione:

a) le Misericordie di nuova costituzione a condizione che:

- adottino lo statuto tipo elaborato dalla Confederazione
- presentino la nomina del correttore da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio
- si ispirino ai principi della dottrina cristiana e di moralità ed etica del volontariato.

b) gli Enti senza fine di lucro che svolgano attività caritativa assistenziale e/o di soccorso purché abbiano ispirazione cristiana e tra le finalità statutarie l'adempimento di una o più opere di misericordia.

c) Tutte le altre strutture previste al precedente punto 1

Le Associate che aderiscono a Confederazione devono necessariamente aderire agli organi del livello Regionale di riferimento e, ove previsto, a quello provinciale o locale.

3. Le ammissioni sono deliberate dal

confronti di terzi da parte di Associati.

competente organo previo esame della relazione con la quale i delegati della Confederazione - nominati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di affiliazione - riferiscono in ordine alla conformità dei comportamenti dell'Associando con le norme statutarie e regolamentari della Confederazione stessa; SOPPRESSO il resto

4. La Confederazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di Associati.

ARTICOLO 2

ARTICOLO 2

Sede

1. La Confederazione ha sede in Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.

ARTICOLO 3

ARTICOLO 3

Stemma

1. Lo stemma della Confederazione è costituito da una croce latina di colore rosso avente ai lati le lettere gotiche "F" ed "M" di colore ciano.

2. L'adozione di questo stemma è obbligatoria per tutte le Misericordie di nuova costituzione, le quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.

3. Lo stemma e la denominazione delle Misericordie aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4. Lo stemma e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati previa formale autorizzazione della Confederazione; il loro deposito a norma di legge è di competenza della Confederazione.

ARTICOLO 4

ARTICOLO 4

Natura e durata

1. La Confederazione è persona giuridica privata a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice civile ed è organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia; è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992.

2. Per l'ordinamento canonico è Associazione privata di fedeli.

3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazione democratiche.

4. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli Associati alla Confederazione.

5. Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei limiti necessari alla Confederazione per il regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

6. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione, o comunque denominati, avendo altresì l'obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.

ARTICOLO 5

*Comunità spirituale ed
operativa*

ARTICOLO 5

Titolo articolo

1. Gli iscritti alle Misericordie e agli altri Associati che fanno parte della Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa tramite il rispettivo organismo di appartenenza.

ARTICOLO 6

ARTICOLO 6

Finalità

1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.

2. Essa si impegna a contribuire alla analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, a attuare nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, promovendo un progetto di formazione per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.

3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione:

- a) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata, dei servizi di soccorso, formulando anche proposte agli organi pubblici, locali e nazionali, per un sempre più efficiente inserimento del volontariato nei vari settori di intervento;
- b) provvede al coordinamento degli interventi degli Associati con le richieste anche delle pubbliche Autorità;

- c) cura che venga conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà cristiana e umana degli Associati, anche in conformità alle storiche tradizioni di ciascuno di essi;
- d) tutela i diritti e gli interessi degli Associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le autorità ecclesiastiche e/o civili;
- e) vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto anche agli effetti della corrispondenza ai fini generali nello stesso precisati;
- f) promuove la costituzione di nuove Misericordie e l'adesione di altri Associati;
- g) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- h) fornisce agli Associati servizi di segreteria e di consulenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;
- i) promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quale soggetto associato alla Confederazione in quanto emanazione diretta delle Misericordie italiane;
- j) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;
- k) partecipa a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali della

Confederazione;

- l) promuove e organizza, coordinandoli, i servizi di emergenza medica, di protezione civile o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
- m) stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta;
- n) svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 7

ARTICOLO 7

Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli Associati, la Confederazione - anche attraverso il suo Correttore - mantiene rapporti con l'autorità ecclesiastica.

ARTICOLO 8

ARTICOLO 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Confederazione, che è autonomo da quello dei singoli Associati, alla data di entrata in vigore del presente statuto è costituito in circa due miliardi di lire composto da:

- a) beni mobili e immobili, in proprietà o in altro diritto reale, pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni e lasciti testamentari;
- b) titoli e titoli mobiliari pubblici e/o privati.

ARTICOLO 9

ARTICOLO 9

Entrate

1. Le entrate della Confederazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli Associati, sono costituite da:

- a) quote associative annuali eventualmente anche sotto forma di corresponsione percentuale di entrate derivanti agli Associati da convenzioni, accordi e contratti;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di soggetti pubblici e/o privati, ivi compresi i singoli Associati e organismi internazionali;
- d) sovvenzioni dello Stato o degli Enti locali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) altre entrate consentite.

ARTICOLO 10

ARTICOLO 10

Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato a norma di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed entro lo stesso termine il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

3. I bilanci devono restare depositati in copia nella sede della Confederazione insieme alle relazioni annesse, durante i trenta (30) giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati; gli Associati possono prenderne visione.

ARTICOLO 11

ARTICOLO 11

Diritti

1. Gli Associati godono di tutti i diritti dell'Associazione, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano alle Assemblee e sono i soli a avere - in tale sede - diritto di voto.

ARTICOLO 12

Obblighi

1. Gli Associati sono obbligati:
 - a) al versamento della quota annuale;
 - b) all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi confederali.

ARTICOLO 12

Articolo 12 bis

La Confederazione Nazionale delle Misericordie si articola sui livelli Nazionale e Regionale oltre che - ove ritenuto opportuno e con un minimo di dieci/venti associazioni - sul livello territoriale, provinciale o interprovinciale e zonale.

I livelli di cui sopra possono dotarsi di organizzazione, patrimonio e strutture autonome nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari nonché dei deliberati della Confederazione delle Misericordie d'Italia e si trovino in regola con il versamento delle quote associative.

Le Associate che aderiscono a strutture Regionali o locali devono necessariamente aderire alla struttura di livello Nazionale della Confederazione.

Articolo 12 ter

Le competenze del livello Nazionale attengono ai rapporti con le istituzioni internazionali e nazionali; alla promozione e

gestione dei servizi nazionali a favore delle proprie associate; allo sviluppo del movimento ovunque se ne ravveda la necessità; alla promozione dell'immagine globale della Confederazione esercitando tutti i poteri di impulso e verifica sulle proprie associate.

Le altre funzioni sono attribuite al livello Regionale o territoriale secondo la ripartizione che, nell'ambito dell'autonomia gestionale delle singole strutture, verranno concordemente individuate.

CAPO ...XX 1....

Livello Nazionale

GLI ARTICOLI CHE SEGUONO SONO STATI INTEGRATI/AGGIORNATI CON LO STATUTO VIGENTE TENENDO CONTO DELL'INSERIMENTO DEL LIVELLO DECENTRATO

(DA ART. 13 A ART.43 COMPRESO)

ARTICOLO 13

ARTICOLO 13

Organi e Organismi

1. Sono organi della Confederazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio nazionale;
3. il Consiglio di Presidenza;
4. il Presidente ed il vice presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

Sostituire con: Direttivo Nazionale

2. Sono organismi della Confederazione:

1. il Correttore;
2. il Segretario generale;
3. il Consulente sanitario nazionale;

ARTICOLO 14

Assemblea - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Associati, fra i quali elegge il suo Presidente, risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell'Assemblea stessa.

2. I componenti del Consiglio nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Correttore e il Consulente Sanitario nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al comma primo.

ARTICOLO 14

2. I componenti del Consiglio nazionale, del **Direttivo Nazionale**, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Correttore e il Consulente Sanitario nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al comma primo.

ARTICOLO 15

Assemblea - Convocazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed al bilancio preventivo dell'anno in corso.

2. L'Assemblea ogni quattro anni entro il 30 aprile procede al rinnovo degli organi sociali.

3. L'Assemblea è altresì convocata:

- a) nell'ipotesi di cui al successivo articolo 32 comma quarto;
- b) in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio nazionale;
- c) su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione oppure in quel diverso Comune eventualmente prescelto dal Consiglio nazionale.

5. L'Assemblea di cui al comma primo viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai legali rappresentanti degli Associati l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

6. Nello stesso avviso deve essere fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima

ARTICOLO 15

d) su richiesta motivata di almeno due Federazioni Regionali o associazioni di secondo livello che rappresentino almeno un quinto degli associati. Qualora non siano costituite Federazioni Regionali è sufficiente una Federazione purché rappresenti un quinto degli associati;

- ***(Dovrebbe anche essere chiarito se basta una Federazione qualora rappresenti un quinto degli associati).***

andasse deserta.

7. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione all'Assemblea.

ARTICOLO 16

Assemblea - Validità delle riunioni

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14 comma primo; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un decimo dei componenti con voto deliberativo.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per Statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

3. I componenti l'Assemblea aventi voto deliberativo possono delegare la loro funzione, con atto scritto, prioritariamente a persona iscritta all'Associazione rappresentata o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione dello stesso Collegio purché questi non faccia parte di organi confederali o non sia dipendente della Confederazione; per i legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali il conferimento della delega costituisce atto dovuto, senza vincolo di mandato, ai fini della valida partecipazione all'Assemblea.

4. Il rappresentante di ciascuna Associazione non può essere portatore di più di una delega.

5. Copia dell'atto di delega di cui al terzo comma deve pervenire alla Segreteria della Confederazione almeno 24 ore prima della data ed ora fissate per la riunione dell'Assemblea; la trasmissione è effettuata con ogni mezzo idoneo a documentarne la ricezione nel termine stabilito; l'originale dell'atto di delega è depositato dal delegato presso la Commissione verifica poteri. Gli adempimenti di cui al presente comma costituiscono, congiuntamente, il presupposto per la partecipazione alla riunione dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

Titolo articolo

ARTICOLO 17

Assemblea - Attribuzioni

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Tale organo:

- a) elegge il Consiglio nazionale, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine al bilancio consuntivo corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'anno a cui esso si riferisce;
- d) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione sull'attività dell'anno in corso;
- e) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
- f) delibera sulle modificazioni al presente Statuto, da partecipare alla Conferenza Episcopale Italiana per la *recognitio*;
- g) delibera l'approvazione dello Statuto tipo per le Misericordie di nuova costituzione;
- h) delibera sulle materie di cui al successivo Titolo V del presente Statuto;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 17

Titolo articolo

ARTICOLO 18

Assemblea - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi.

2. Le modificazioni allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno un quarto degli Associati.

3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista all'articolo 21 del Codice civile.

ARTICOLO 18

Titolo articolo

ARTICOLO 19

Consiglio nazionale - Composizione

1. Il Consiglio nazionale è composto da:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) ventinove membri eletti dall'Assemblea di cui dodici eletti a suffragio universale diretto e diciassette eletti su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- c) il Presidente della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia;

2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa con voto consultivo un rappresentante degli Associati di ciascuna regione non rappresentata nel Consiglio nazionale.

3. I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio nazionale su conforme designazione degli Associati delle regioni interessate; essi sono invitati alle riunioni del Consiglio nazionale con le stesse modalità stabilite per la convocazione dei consiglieri nazionali.

ARTICOLO 19

1. Il Consiglio nazionale è composto da:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) diciotto membri eletti dall'Assemblea a suffragio nazionale con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;**
- c) da tre Presidenti delle federazioni regionali, da eleggersi, da parte dell'Assemblea, tra i presidenti delle stesse;**
- d) il Presidente della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia;

- **(Il punto 2 dovrebbe essere abolito in quanto i regionali avrebbero già il loro rappresentante).**

3. Soppresso

ARTICOLO 20

Consiglio nazionale - Convocazione

1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed entro il 30 novembre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea.

2. Il Consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; la deliberazione e la richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

3. Il Presidente spedisce l'avviso di convocazione, contenente eventuali allegati, agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio. Su richiesta degli aventi diritto la trasmissione del solo avviso di convocazione è effettuata tramite messaggio fax.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi termini e con le stesse modalità può essere integrato l'ordine del giorno. In tali casi il Consiglio nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, nonché l'elenco

ARTICOLO 20

1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed entro il 30 novembre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea.

2. Il Consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del **Consiglio direttivo** o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; la deliberazione e la richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

3. Il Presidente spedisce l'avviso di convocazione, contenente eventuali allegati, agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio. Su richiesta degli aventi diritto la trasmissione del solo avviso di convocazione è effettuata tramite messaggio fax.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi termini e con le stesse modalità può essere integrato l'ordine del giorno. In tali casi il Consiglio nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,

degli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione; il Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta, può comunque deliberarne la convocazione in luogo diverso.

del giorno e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione; il Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta, può comunque deliberarne la convocazione in luogo diverso.

ARTICOLO 21

ARTICOLO 21

Consiglio nazionale - Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità, per legge o per norma statutaria, è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 22

ARTICOLO 22

Consiglio nazionale - Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale è l'organo di governo e di amministrazione della Confederazione.

2. Tale organo:

- a) esamina le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei propri membri e adotta i relativi provvedimenti;
- b) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vice Presidente;
- c) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Tesoriere al quale è attribuita la funzione di curare la parte amministrativa della Confederazione e di sottoscrivere i documenti contabili ai sensi del successivo articolo 31, secondo comma, lettera d)";
- d) nomina il segretario generale entro sessanta giorni dal verificarsi della relativa vacanza e con priorità su ogni altro argomento riservato alla competenza del Consiglio nazionale;
- e) nomina e/o revoca il Correttore e, su proposta del Consiglio di presidenza, il Consulente Sanitario nazionale;
- f) concede e/o revoca la fiducia al Consiglio di presidenza;
- g) nomina e/o revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno;
- h) suddivide entro 90 giorni dal suo insediamento il territorio di operatività degli associati in zone omogenee e/o funzionali con le modalità, anche di verifica e/o di modifica, stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- i) adotta il bilancio preventivo, entro novembre di ogni anno, ed il bilancio consuntivo da sottoporre entrambi dell'Assemblea con annesse le rispettive relazioni;
- j) approva i programmi di attività e dà esecuzione alle direttive e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- k) esercita l'attività di cui al precedente

- articolo 6 comma terzo lettera e);
- l) decide sulle domande di ammissione alla Confederazione;
 - m) approva i Regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
 - n) approva il protocollo d'intesa con la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia per la disciplina dei reciproci rapporti;
 - o) stabilisce annualmente i criteri generali per la determinazione della quota Associativa;
 - p) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico e economico del personale dipendente e in quiescenza e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
 - q) conferisce le onorificenze, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerienze;
 - r) propone all'Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati;
 - s) istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti;
 - t) cura gli interessi della Confederazione e, ove consentito, dei singoli Associati, in ogni caso con facoltà di conciliare e di transigere e altresì con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, anche regionale, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
 - u) fissa la data e il luogo di riunione dell'Assemblea di cui all'articolo 15 comma primo e nel caso di richiesta da parte di un decimo degli Associati, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
 - v) risolve in via conciliativa le controversie sorte fra gli Associati in quanto tali fra loro, su richiesta degli stessi e previo idoneo contraddittorio, al di fuori dei casi attribuiti dal presente Statuto alla cognizione del Collegio dei Probiviri;

- w) nomina, in caso di comprovate situazioni per le quali un Associato violi i dettati statutari e/o regolamentari del Movimento o comunque non rispetti o vengano meno i principi per cui si è costituito come Misericordia o si rilevi difficoltoso il funzionamento degli organi dell'Associato, un commissario straordinario o *ad acta* determinando la durata dell'incarico, che non potrà essere superiore a sei mesi, nonché i relativi compiti che avranno quale obiettivo primario il ripristino della situazione di normalità all'interno dell'Associato stesso; il commissario dovrà inoltre, nell'ambito dei poteri conferitigli e qualora non si raggiunga l'auspicata normalità di funzionamento, proporre alla Confederazione l'adozione di tutti quei provvedimenti, nessuno escluso o eccettuato, che riterrà idonei a risolvere i problemi che hanno portato al commissariamento;
- x) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi;
- y) compie tutti gli atti di amministrazione e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi della Confederazione.

ARTICOLO 23

ARTICOLO 23

*Consiglio nazionale - Validità delle
deliberazioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 24

ARTICOLO 24

Decadenze e surrogazioni

1. I membri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta di voti.

2. Se durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri di cui all'articolo 19 comma primo lettera b), subentra chi ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.

3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio nazionale e hanno effetto immediato; a tal fine l'avviso di convocazione del Consiglio è inviato anche al candidato che ha titolo per la surrogazione con invito a produrre la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità e con l'avvertenza che potrà partecipare alla riunione soltanto dopo l'adozione della relativa deliberazione.

4. In caso di esaurimento della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare, le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti non vengono adottate e il Consiglio nazionale funziona, a ogni effetto, nella componente residuata.

5. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei Consiglieri complessivamente eletti, il Consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

ARTICOLO 25

Consiglio Presidenza - Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza si compone di nove membri.

2. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.

3. Il Presidente designa, con le modalità stabilite con il presente articolo, i restanti cinque componenti; agli eventuali componenti non facenti parte del Consiglio nazionale, comunque iscritti ad almeno uno degli Associati, si applicano le norme di cui al successivo articolo 37.

4. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio nazionale il Presidente convoca il Consiglio stesso per la integrazione del Consiglio di Presidenza.

5. La integrazione è preceduta da un dibattito sul programma di attività presentato dal Presidente; il documento comprende i nominativi dei candidati di cui al comma terzo del presente articolo con le indicazioni dei settori omogenei di attività dei quali i membri del Consiglio di Presidenza saranno rispettivamente incaricati.

6. Nel corso della riunione il Consiglio nazionale approva, con unico voto per appello nominale, la proposta di composizione del Consiglio di Presidenza; la proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

7. In caso di mancata approvazione il Consiglio di Presidenza, nella composizione di cui al comma secondo del presente articolo, cura gli affari correnti ed il Consiglio nazionale è convocato con periodicità almeno

ARTICOLO 25

Consiglio Direttivo - Composizione

1. Il **Consiglio direttivo** si compone di **sei** membri.

2. Sono membri del Consiglio **direttivo** il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.

3. Il Presidente designa, con le modalità stabilite con il presente articolo, **altri due** componenti; agli eventuali componenti non facenti parte del Consiglio nazionale, comunque iscritti ad almeno uno degli Associati, si applicano le norme di cui al successivo articolo 37.

4. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio nazionale il Presidente convoca il Consiglio stesso per la integrazione del **Consiglio direttivo**.

5. La integrazione è preceduta da un dibattito sul programma di attività presentato dal Presidente; il documento comprende i nominativi dei candidati di cui al comma terzo del presente articolo con le indicazioni dei settori omogenei di attività dei quali i membri del **Consiglio direttivo** saranno rispettivamente incaricati.

6. Nel corso della riunione il Consiglio nazionale approva, con unico voto per appello nominale, la proposta di composizione del **Consiglio direttivo**; la proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

7. In caso di mancata approvazione il **Consiglio direttivo** nella composizione di cui al comma secondo del presente articolo, cura gli affari correnti ed il Consiglio

mensile con le modalità stabilite dai precedenti commi, fino alla integrale composizione del Consiglio di Presidenza.

8. I componenti di cui al terzo comma del presente articolo possono essere revocati, singolarmente o congiuntamente, dal Consiglio nazionale con mozione motivata di sfiducia firmata da almeno sei consiglieri nazionali ed approvata a maggioranza assoluta di voti.

9. I membri del Consiglio di presidenza non facenti parte del Consiglio nazionale partecipano alle sedute del Consiglio nazionale stesso con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

nazionale è convocato con periodicità almeno mensile con le modalità stabilite dai precedenti commi, fino alla integrale composizione del **Consiglio direttivo**.

8. I componenti di cui al terzo comma del presente articolo possono essere revocati, singolarmente o congiuntamente, dal Consiglio nazionale con mozione motivata di sfiducia firmata da almeno **quattro** consiglieri nazionali ed approvata a maggioranza assoluta di voti.

9. I membri del **Consiglio direttivo** non facenti parte del Consiglio nazionale partecipano alle sedute del Consiglio nazionale stesso con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 26

Consiglio Presidenza - Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata.

2. Per la convocazione, in caso d'urgenza è consentita l'utilizzazione del messaggio fax; in tal caso il Consiglio di Presidenza verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

ARTICOLO 26

Consiglio Direttivo - Convocazione

1. Il **Consiglio direttivo** è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata.

2. Per la convocazione, in caso d'urgenza è consentita l'utilizzazione del messaggio fax; in tal caso il Consiglio di Presidenza verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

ARTICOLO 27

Consiglio Presidenza – Validità riunioni

1. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

ARTICOLO 27

Consiglio Direttivo – Validità
riunioni

1. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno **tre** componenti fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

ARTICOLO 28

Consiglio Presidenza – Attribuzioni

ARTICOLO 28

Consiglio Direttivo - Attribuzioni

- **(per quanto concerne le “attribuzioni” queste dovrebbero essere raccordate con quelle delle strutture regionali e locali, secondo indicazioni precise da stabilire preventivamente)**

1. Il **Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo della Confederazione.

2. Tale organo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale;
- b) dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
- c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le rispettive relazioni illustrative;
- d) predispone i programmi di attività per il successivo anno;
- e) autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell'articolo 31 comma secondo lettera d);
- f) adotta i provvedimenti resi necessari dalle calamità e coordina gli interventi di soccorso e di assistenza in collegamento con le pubbliche autorità con le quali mantiene rapporti di collaborazione;
- g) determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
- h) delibera, anche su proposta degli Associati, il conferimento di distinzioni al merito della carità e propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati, benemerienze e onorificenze;
- i) nomina i delegati confederali stabilendone le funzioni e la durata

- del mandato;
- j) determina, in riferimento al programma di attività e sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio nazionale, la quota associativa;
 - k) adotta, assumendo i poteri sostitutivi d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio nazionale di cui all'articolo 22 comma secondo lettere k), l), p) - limitatamente ai provvedimenti attuativi - , t), v) e w) del presente Statuto;
 - l) conferisce, nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la questione all'ordine del giorno del Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza
 - m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.

3. Gli atti di cui al precedente comma secondo lettera k) devono essere ratificati - a pena di decadenza - dal Consiglio nazionale nella sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione.

ARTICOLO 29

Consiglio Presidenza – Validità delibere

1. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 29

Consiglio Direttivo – Validità delibere

1. Le deliberazioni del **Consiglio direttivo** sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale. **In caso di parità di voti, la deliberazione si intende respinta.**

ARTICOLO 30

Consiglio Presidenza – Surrogazioni

1. La surrogazione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma secondo costituisce mera presa d'atto del provvedimento attributivo della funzione.

2. La surrogazione e/o la sostituzione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma terzo è disposta dal Presidente con atto da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 25 comma settimo del presente statuto.

ARTICOLO 30

Consiglio Direttivo – Surrogazioni

ARTICOLO 31

Presidente - Funzioni

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2. Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea, il Consiglio nazionale e il Consiglio di Presidenza;
- b) presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di Presidenza;
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
- d) firma, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese salva ratifica del Consiglio di Presidenza;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.

3. Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano di età.

ARTICOLO 31

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2. Il Presidente:

- f) convoca l'Assemblea, **su conforme delibera del Consiglio Nazionale; convoca il Consiglio nazionale e il Consiglio direttivo;**
- g) presiede il Consiglio nazionale e il **Consiglio direttivo;**
- h) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
- i) firma, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese salva ratifica del **Consiglio direttivo;**
- j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.

3. Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano di età.

ARTICOLO 32

ARTICOLO 32

Presidente - Permanenza in carica

1. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vice Presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente il Consiglio nazionale, convocato dal Vice Presidente, adotta i provvedimenti funzionali alla riunione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, il quale resta in carica finché vi sarebbe rimasto il Presidente uscente; non si procede a tale elezione se i presupposti di cui al terzo comma si verificano nel corso dell'ultimo anno del mandato.

ARTICOLO 33

ARTICOLO 33

Collegio dei Revisori - Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti dall'Assemblea, purché abbiano adeguati titoli professionali.

2. Il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Revisori dei conti entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano d'età.

ARTICOLO 34

ARTICOLO 34

Collegio Revisori - Attribuzioni

1. Il Collegio:
 - a) controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;
 - b) controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - c) presenta, al termine di ogni anno, al Consiglio nazionale, per la successiva sottoposizione all'Assemblea, la relazione sul bilancio consuntivo;
 - d) verifica i conti con periodicità almeno trimestrale redigendo il relativo Verbale da riportare in apposito Libro;

2. Il Presidente del Collegio o suo delegato assiste alle riunioni del Consiglio nazionale alle quali è invitato con le modalità stabilite dal precedente articolo 20.

ARTICOLO 35

Collegio Proviviri - Composizione

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea a suffragio universale e si articola in due Sezioni.

2. Entro trenta giorni dalla elezione di cui al comma precedente, il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Proviviri nel corso della quale il Collegio:

- a) elegge, nel suo seno, il Presidente della 1^a Sezione;
- b) elegge, nel suo seno, il Presidente della 2^a Sezione;
- c) assegna i restanti membri, con voto unanime palese ed in ugual numero, alle due Sezioni; in carenza della unanimità, l'assegnazione è disposta per sorteggio.

3. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente della Sezione più anziano di età.

4. Per la validità delle riunioni delle singole Sezioni è necessaria la presenza di almeno due componenti; nelle decisioni - in caso di parità - l'argomento è rimesso alla valutazione del Collegio in seduta plenaria.

5. Il Presidente della 1^a Sezione esercita la funzione di Presidente del Collegio riunito in sessione plenaria; le funzioni vicarie sono esercitate dal Presidente della 2^a Sezione.

6. Per la validità delle riunioni del Collegio, riunito in sessione plenaria, è necessaria la presenza di almeno quattro membri fra i quali il Presidente o il Presidente vicario.

ARTICOLO 35

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da **cinque** membri eletti dall'Assemblea a suffragio universale.

Non possono essere eletti membri del Collegio coloro che rivestono la carica di Presidente di un associato.

2. Entro trenta giorni dalla elezione di cui al comma precedente, il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Proviviri nel corso della quale il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente **ed il Vice Presidente;**

3. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, **le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.**

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno **tre** componenti; **nelle decisioni - in caso di parità - prevale il voto del Presidente della riunione.**

5. soppresso

6. soppresso

ARTICOLO 36

Collegio Probiviri - Attribuzioni

1. La 1^a Sezione del Collegio dei Probiviri:

- a) decide sulle controversie che vertono tra gli organi della Confederazione, tra i componenti di organi confederali e l'organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati in quanto tali fra loro;
- b) decide sulle questioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità negli organi confederali sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo.

2. La 2^a Sezione del Collegio dei Probiviri – sussistendone la competenza ai sensi dello Statuto del singolo Associato o da questo attribuita alla Confederazione con efficace atto normativo decide, in sede di appello, sui ricorsi presentati dagli interessati e controinteressati dei singoli Associati avverso le decisioni dell'organo interno di garanzia inerenti:

- a) all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari che regolano i singoli Associati e che vertono tra gli organi o tra i componenti di organi e l'organo di appartenenza;
- b) alle questioni in materia di eleggibilità e incompatibilità negli organi di ciascun Associato;
- c) ai provvedimenti disciplinari inflitti ai singoli iscritti;

3. La 2^a sezione, su istanza di una delle parti è competente in caso di necessità e/o urgenza ad adottare i provvedimenti cautelari e/o di

ARTICOLO 36

1. **Il Collegio dei Probiviri:**

a) È organo autonomo e tenentario di attribuzioni proprie nei confronti del movimento;

b) decide sulle controversie che vertono tra gli organi della Confederazione, tra i componenti di organi confederali e l'organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati in quanto tali fra loro;

c) decide sulle questioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità negli organi confederali sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo;

d) sussistendone la competenza ai sensi dello Statuto del singolo Associato o da questo attribuita alla Confederazione con efficace atto normativo decide, in sede di appello, sui ricorsi presentati dagli interessati e controinteressati dei singoli Associati avverso le decisioni dell'organo interno di garanzia inerenti:

e) **decide in ordine all'interpretazione** delle norme statutarie e regolamentari che regolano i singoli Associati e che vertono tra gli organi o tra i componenti di organi e l'organo di appartenenza;

g) **si pronuncia sulle** questioni in materia di eleggibilità e incompatibilità negli organi di ciascun Associato;

h) **delibera circa** i provvedimenti disciplinari inflitti ai singoli **iscritti degli associati**;

i) **verifica la compatibilità con le**

sospensione ritenuti indispensabili.

4. Il Collegio riunito in sessione plenaria:

- a) verifica la compatibilità con le norme statutarie delle deliberazioni del Consiglio nazionale in merito alle modificazioni e/o integrazioni del regolamento di esecuzione dello Statuto;
- b) decide sulle materie attribuite alle singole Sezioni e per le quali le stesse non abbiano emesso alcuna pronuncia ma abbiano ritenuto che, in relazione alla particolare rilevanza e all'interesse generale del caso trattato, debba esprimersi la sessione plenaria.

5. Il ricorso avverso gli atti degli organi deve essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

6. Il Collegio riunito in sessione plenaria e/o le singole Sezioni decidono preliminarmente sulla ammissibilità dei ricorsi e/o delle richieste; la decisione nel merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.

7. Le parti inoltre, onde risolvere con la massima celerità tutte le controversie interne ed evitare il ricorso alla magistratura ordinaria, convengono di devolvere le stesse – esperita la procedura davanti al Collegio dei Proviviri ed entro sei mesi dal giorno in cui la decisione di questi è stata notificata agli interessati - ad un arbitrato di natura irrituale

norme statutarie delle deliberazioni del Consiglio nazionale in merito alle modificazioni e/o integrazioni del regolamento di esecuzione dello Statuto. Per tali provvedimenti è necessaria la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti l'organo.

3. soppresso

4. soppresso

5. Il ricorso avverso gli atti **per i quali è competente il Collegio** deve essere proposto nel termine di **sessanta** giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

6. Il Collegio decide preliminarmente sulla ammissibilità dei ricorsi e/o delle richieste; la decisione nel merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.

7. soppresso

composto da un membro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato di comune accordo o, in caso di mancata intesa, da parte del Tribunale ove ha sede la Confederazione.

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

ARTICOLO 37

ARTICOLO 37

Eleggibilità e durata Organi

1. Sono eleggibili a componente degli organi della Confederazione gli iscritti agli Associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d'età.

2. Gli organi collegiali durano in carica, in via ordinaria, quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla loro proclamazione

3. Il Presidente si insedia all'atto della proclamazione e dura in carica, in via ordinaria, quattro anni, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 32, quarto comma

ARTICOLO 38

ARTICOLO 38

Incompatibilità

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri non possono far parte del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due Collegi.

3. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti e quella di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza della Confederazione.

ARTICOLO 39

ARTICOLO 39

*Modalità di elezione e di surrogazione
dei componenti gli organi*

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Confederazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli Associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 40

ARTICOLO 40

*Partecipazione alle riunioni
di persone estranee all'organo*

1. Con le modalità previste dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi collegiali possono partecipare persone estranee agli stessi.

2. Sempre con le modalità di cui al Regolamento di esecuzione del presente Statuto, alle riunioni degli organi collegiali o - se del caso - alla trattazione di argomenti in discussione, è consentita la partecipazione - in qualità di uditori - di persone estranee all'organo in questione.

Organismi consultivi

ARTICOLO 41

ARTICOLO 41

Il Correttore

1. Il Correttore è l'Assistente spirituale della Confederazione.

2. La sua nomina è deliberata dal Consiglio nazionale ed è soggetta alla conferma della competente autorità ecclesiastica.

3. Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.

4. L'efficacia degli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla esplicita approvazione del Correttore.

ARTICOLO 42

ARTICOLO 42

Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Confederazione e ne redige i relativi verbali riferiti alle decisioni adottate sulle materie attribuite all'organo deliberante o referente

2. Il Segretario Generale:

- a) è al vertice della pianta organica;
- b) coordina l'attività del personale dipendente;
- c) rilascia copia degli atti;
- d) esercita, direttamente e/o tramite gli Uffici, la funzione di supporto agli organi confederali nelle fasi istruttorie, decisionali ed esecutive.

3. Il Consiglio nazionale individua, nell'ambito della pianta organica della Confederazione, il sostituto del Segretario Generale in caso di sua assenza o suo impedimento.

4. In caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Segretario Generale e del suo sostituto, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti.

ARTICOLO 43

ARTICOLO 43

Il Consulente sanitario nazionale

1. Il Consulente sanitario nazionale è nominato dal Consiglio nazionale.

2. A lui spettano le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte per il miglioramento dei servizi sanitari resi dagli Associati;
- b) supportare gli organi confederali nella definizione di convenzioni, contratti e altri accordi con Enti pubblici o istituzioni private aventi contenuto tecnico sanitario;
- c) redigere un rapporto annuale sulle attività sanitarie degli Associati commentando i risultati ottenuti;
- d) elaborare le linee guida per il corretto svolgimento delle attività assistenziali svolte dagli Associati;
- e) promuovere iniziative di confronto interno o aperte a altre realtà di volontariato per valutare l'efficacia degli interventi assistenziali.

CAPO...XX 2...

Livello Regionale

Articolo

A livello Regionale la Confederazione si articola con strutture dotate di autonomia giuridica e patrimoniale oltre che di un proprio Statuto il quale potrà prevedere la costituzione del livello zonale, di norma provinciale o interprovinciale.

Tutte le associazioni presenti sul territorio di competenza alla data di adozione del presente statuto, fanno parte della Federazione Regionale.

Articolo

Le Federazioni Regionali hanno un proprio statuto che regola il loro funzionamento e recepisce gli scopi e le finalità dello Statuto Confederale.

Lo Statuto Regionale viene approvato dall'Assemblea Regionale previa verifica della corrispondenza con i principi ispiratori del movimento delle Misericordie ed in armonia con la compatibilità della struttura organizzativa della Confederazione Nazionale. A tal fine la Confederazione Nazionale predisporrà uno statuto tipo per le Federazioni regionali al quale, di norma, le stesse si atterranno e che entrerà in vigore con l'adozione da parte del Consiglio Nazionale.

Organi della struttura Regionale

Articolo

Sono organi delle Federazioni Regionali:

- **L'Assemblea Regionale;**
- **Il Direttivo Regionale;**
- **Il Presidente Regionale;**
- **Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;**
- **Il Collegio Regionale dei Probiviri.**

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Assemblea Regionale

Articolo

L'Assemblea della Federazione Regionale è composta da un rappresentante per ciascuna associazione aderente.

Gli statuti delle Federazioni Regionali e i regolamenti delle stesse si faranno carico di prevedere le modalità per la verifica dell'effettiva consistenza degli iscritti ad ogni associazione, rispondendone della veridicità al Consiglio Nazionale della Confederazione.

All'assemblea della Federazione Regionale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie oltre al Presidente Nazionale della Consociazione Fratres.

I Presidenti di cui sopra possono delegare un loro rappresentante.

Attribuzioni

Articolo

L'Assemblea della Federazione Regionale:

- ***promuove il volontariato cristiano in ambito Regionale;***
- ***cura dei rapporti con gli enti istituzionali regionali e con ogni altra istituzione provinciale, interprovinciale o comunale per tutte le problematiche attinenti l'assistenza pubblica e privata, i servizi di soccorso e la tutela della dignità umana, condividendo ogni situazione di bisogno;***
- ***contribuisce all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti; attua nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché opera di formazione, prevenzione, educazione sociale e sanitaria e a fini di solidarietà, promuovendo progetti per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo;***
- ***studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata, dei servizi di soccorso, formulando anche proposte agli organi pubblici regionali, locali e nazionali, per un sempre più efficiente inserimento del volontariato nei vari settori di intervento;***

- **tutela i diritti e gli interessi degli Associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le Autorità ecclesiastiche e/o civili;**
- **promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quale soggetto associato alla Confederazione Nazionale in quanto emanazione diretta delle Misericordie italiane;**
- **partecipa a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali della Confederazione;**
- **promuove e organizza, previo coordinamento, i servizi di emergenza medica, di protezione civile o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive della Regione di riferimento o comunque di altre strutture pubbliche regionali;**
- **stipula, tramite i propri organi e ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendano esercitare in forma tra loro congiunta;**
- **approva i bilanci consuntivi e preventivi della Federazione Regionale;**
- **elegge il Presidente ed il Direttivo della Federazione Regionale .
La Federazione svolge ogni altra attività ritenuta utile e necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti, comunque definiti, nel rispetto delle vigenti normative.**

La costituzione dell'Assemblea è valida in prima convocazione con la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Il Direttivo Regionale

Articolo ...

Il Direttivo Regionale, composto - oltre al Presidente - da un numero di membri fissato dallo statuto di ciascuna Federazione regionale, è eletto dall'Assemblea Regionale che, a tal fine, vi provvede in concomitanza con il rinnovo delle cariche della Confederazione Nazionale. Il Vice Presidente ed il Tesoriere sono eletti nel seno del Consiglio Regionale.

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Articolo ...

Il Direttivo Regionale:

- **cura i rapporti con l'Ente Regione nel rispetto delle linee programmatiche della Confederazione Nazionale;**
- **designa i propri rappresentanti negli organismi di rilevanza Regionale;**
- **cura i rapporti con le singole associate e, ove esistenti, con le strutture provinciali o interprovinciali promuovendo**

- consultazioni ed incontri per lo svolgimento delle opportune iniziative regionali;*
- *propone alle Autorità Ecclesiastiche la nomina di un assistente spirituale;*
 - *provvede a dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Regionale ed a svolgere tutte le funzioni attribuite alla stessa, salvo ratifica per quanto non ancora deliberato.*

Il Presidente Regionale

Articolo

Al Presidente Regionale spetta la firma sociale e la rappresentanza della Federazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Regionale nella composizione di cui all'articolo (vedi composizione assemblea Regionale)

Il Presidente della Federazione Regionale convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo Regionale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti necessari deliberati dal Direttivo Regionale o dall'Assemblea assumendo i provvedimenti necessari.

Esercita ogni funzione che gli derivi dallo statuto della Federazione Regionale o dalla legge.

In caso di impedimento del Presidente questi è sostituito dal

Vice Presidente e, se l'impedimento è di durata superiore a due mesi, deve essere sostituito dal nuovo Presidente entro i successivi sessanta giorni.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori

Articolo ...

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Regionale.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare periodicamente le operazioni amministrative e la corretta tenuta della contabilità.

Predispose altresì la relazione al bilancio consuntivo ed individua i necessari correttivi, ove necessari, per il bilancio preventivo.

Il Collegio Regionale dei Proviviri

Articolo ...

Il Collegio Regionale dei Proviviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri uno dei quali, eletto dallo stesso Collegio, svolge le funzioni di Presidente.

Ferma restando la competenza del Collegio dei Probiviri delle singole associate, il Collegio Regionale:

- **è organo di appello per le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di ciascuna associata;**
- **dirime le controversie insorte fra le singole associate in quanto tali e fra le associate e la Federazione Regionale o Organi della Federazione Regionale;**
- **dirime le controversie tra i vari organi della Federazione Regionale;**
- **interloquisce con il Collegio Nazionale dei Probiviri, ove richiesto, per pareri o indirizzi che quest'ultimo sia chiamato ad assumere;**
- **svolge funzione di garanzia nei confronti del movimento con riguardo al rispetto dei principi fondanti delle Misericordie e delle sue strutture adottando le più opportune iniziative;**
- **vigila sulla corretta applicazione dello Statuto adottando provvedimenti idonei a salvaguardarne il rispetto.**

Il Collegio decide entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste utilizzando tutti i poteri previsti dalla legge e con procedura irrituale.

CAPO ...XX 3.....

Livello Territoriale

Articolo

E' facoltà delle Federazioni Regionali prevedere nei propri Statuti la costituzione di un

livello zonale che corrisponda, in linea di massima, all'ambito provinciale o interprovinciale anche con riferimento alla tipologia dei servizi socio-sanitari che possono essere svolti.

Qualora le Federazioni Regionali costituiscano strutture territoriali, queste potranno godere di autonomia giuridica e dovranno raccordarsi con la struttura regionale nell'ambito della più ampia corrispondenza con i principi indicati nello Statuto confederale.

Articolo ...

Per quanto concerne la struttura organizzativa del livello provinciale o interprovinciale si fa riferimento a quanto previsto per la struttura regionale che rappresenta la massima espressione di decentramento locale.

Articolo.....

E' riservato allo Statuto delle strutture Regionali, il funzionamento dei propri organi e quanto non stabilito dalle menzionate disposizioni a condizione che si tratti di norme compatibili con il presente statuto e vengano rispettati i generali principi di democraticità e di efficienza.

*Recesso, decadenza, esclusione,
sospensione e estinzione degli Associati*

ARTICOLO 44

ARTICOLO 44

Perdita della qualità di Associato

1. Gli Associati cessano di appartenere alla Confederazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.

ARTICOLO 45

ARTICOLO 45

Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'Associato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali.

2. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - al Consiglio nazionale e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 46

ARTICOLO 46

Decadenza

1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nazionale nei confronti dell'Associato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali
- c) l'associato che, per sopraggiunte ragioni a lui imputabili, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 comma secondo lettera a).

2. Le deliberazioni prese in materia di decadenza devono essere comunicate all'Associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 47

ARTICOLO 47

Esclusione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'Associato che:

- a) non osservi le disposizioni statutarie o quelle dei Regolamenti oppure le deliberazioni prese legalmente dagli organi confederali competenti;
- b) per causa a esso imputabile si renda moroso nel versamento della quota associativa o ai pagamenti di eventuali debiti contratti a altro titolo verso la Confederazione;
- c) tenga un comportamento non consono ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento, di moralità nonché quelli di etica del volontariato;
- d) si trovi soggetto alla proposta del commissario di cui all'articolo 22 comma secondo lettera w) ultima parte del presente statuto;
- e) svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi - attività contraria o in concorrenza con gli interessi Associativi.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio di Presidenza abbia invitato l'Associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempreché l'Associato si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 48

Sospensione

1. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il Consiglio di Presidenza può adottare nei confronti dell'Associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato interessato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine.

3. L'Associato potrà chiedere, entro trenta giorni, al Consiglio di Presidenza la revoca del provvedimento, controbattendo le argomentazioni in esso contenute.

4. Il Consiglio di Presidenza a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.

ARTICOLO 48

1. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il **Consiglio Direttivo** può adottare nei confronti dell'Associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato interessato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine.

3. L'Associato potrà chiedere, entro trenta giorni, al **Consiglio Direttivo** la revoca del provvedimento, controbattendo le argomentazioni in esso contenute.

4. Il **Consiglio Direttivo** a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.

ARTICOLO 49

ARTICOLO 49

Estinzione

1. In caso di estinzione di un Associato l'Assemblea deve prendere atto di detto evento.

ARTICOLO 50

Conseguenze perdita qualità di associato

1. L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte della Confederazione non può chiedere la ripetizione delle quote versate e/o di alcuna altra somma a qualsiasi titolo corrisposta né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

2. È fermo l'obbligo per l'Associato cessante, tranne che nell'ipotesi di estinzione, di adempiere al versamento della quota Associativa anche per l'anno in corso.

3. All'Associato escluso, decaduto o estinto è inibito l'uso della denominazione e dello stemma a mente dell'articolo 3 del presente statuto.

4. *Al verificarsi delle ipotesi previste nel presente titolo, i conseguenti effetti si producono anche nei confronti dell'appartenenza alla relativa struttura regionale ed, ove esistente, a quella zonale (o territoriale)*

Liquidazione dell'Associazione e devoluzione dei beni

ARTICOLO 51

ARTICOLO 51

Liquidazione

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla dichiarazione di estinzione o allo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

2. Qualora l'assemblea non vi provveda, la nomina viene effettuata dal Presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la Confederazione.

ARTICOLO 52

ARTICOLO 52

Devoluzione dei beni

1. I beni della Confederazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, con la maggioranza di cui all'articolo 21 del c.c., secondo le disposizioni dell'Assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando queste mancano, provvede allo stesso modo l'autorità competente.

Norme transitorie e di rinvio

ARTICOLO 53

ARTICOLO 53

Regolamento di esecuzione

1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea approva il relativo Regolamento di esecuzione.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, alle modificazioni e/o alle integrazioni del Regolamento di esecuzione dello Statuto provvede il Consiglio nazionale ai sensi del precedente articolo 22 comma secondo lettera m); l'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla verifica, da parte del Collegio dei Proviviri, della compatibilità con le norme statutarie.

3. Le modificazioni alla suddivisione territoriale stabilita dal Regolamento in esecuzione all'articolo 19 comma primo lettera b) del presente Statuto sono riservate alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 54

ARTICOLO 54

Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice civile, quelle del Codice di diritto Canonico e ogni altra disposizione di legge - anche futura - in materia.

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'autorità competente.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio nazionale adotta i provvedimenti funzionali al rinnovo degli organi della Confederazione che restano in carica, nell'attuale composizione e con le vigenti attribuzioni, fino al rispettivo rinnovo.

